



BANDO
PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA DELL'I.N.P.S.
REGIONE PUGLIA

L' **Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S.** pubblica il presente bando per l'ammissione alla pratica forense presso gli Uffici Legali dell'Istituto presenti nella Regione Puglia.

Art. 1

Posti disponibili

Il numero dei praticanti presso ciascun ufficio legale dell'I.N.P.S. è indicato nella tabella seguente:

Coordinamento regionale legale - Bari	n. 1 posto
Ufficio legale di Bari	n. 1 posto
Ufficio legale di Andria	n. 1 posto
Ufficio legale di Brindisi	n. 1 posto

Ufficio legale di Foggia	n. 2 posti
Ufficio legale di Lecce	n. 3 posti
Ufficio legale di Taranto	n. 2 posti

Art. 2

Oggetto dell'attività

1. Presso le Avvocature territoriali dell'I.N.P.S. può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali degli Enti pubblici.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento del rimborso mensile di cui al successivo art. 7, e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale. In ogni caso, il tirocinio presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. può essere svolto per non più di dodici mesi.
3. La pratica presso l'Avvocatura dell'Istituto consta essenzialmente di due profili:
 - formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'I.N.P.S. e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
 - partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento agli Avvocati dell'I.N.P.S.

4. Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, ad esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.
5. L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Per lo svolgimento del praticantato presso le Avvocature territoriali dell'I.N.P.S., il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
 - essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale dell'I.N.P.S. indicato nella domanda di pratica;
 - se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 4

Presentazione della domanda.

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui al presente bando deve essere presentata **a mezzo indirizzo PEC personale**, utilizzando l'apposito *form* presente sul sito internet dell'Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage - Avvisi, bandi e fatturazione - Avvisi - Pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS) ed inviandolo scansionato in formato PDF - unitamente alla copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento ed al *curriculum vitae* in formato europeo - alla Direzione regionale Inps Puglia, all'indirizzo

direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

dalle ore 12,00 dell'11 novembre 2019 fino alle ore 14,00 dell'11 dicembre 2019, specificando nell'oggetto "BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INPS" Saranno **escluse** le domande presentate **con modalità diverse da quella sopra indicata** (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell'Istituto).

2. La domanda di ammissione alla pratica forense deve essere presentata per **uno soltanto degli Uffici Legali dell'I.N.P.S.** citati nell'art. 1 del presente bando. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un **curriculum vitae** redatto nel formato europeo (in pdf).

3. Nel *form* della domanda il candidato deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e domicilio, se diverso dalla residenza;
- c) indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni dell'Istituto;
- d) eventuale anzianità di iscrizione nel registro dei praticanti;
- e) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza con indicazione dell'università o dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea triennale e specialistica, per entrambe dovranno essere fornite le predette indicazioni); se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; in tutti i casi, il titolo di studio indicato deve essere valido per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati;
- f) votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando, per gli esami sostenuti con due prove e due votazioni distinte, la votazione riportata in ciascuna prova (anche nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, vanno indicati i voti riportati in ciascun esame);
- g) l'ufficio legale presso il quale chiede di svolgere la pratica;
- h) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea ovvero di

essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;

- i) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- j) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- k) di non avere giudizi in corso contro l'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;
- l) di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'Istituto;
- m) di non svolgere o aver svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;
- n) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- o) di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. né costituisce per l'I.N.P.S. un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura;
- p) di accettare che l'I.N.P.S. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- q) di essere consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di un compenso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'I.N.P.S.;
- r) di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S. non può durare oltre il periodo minimo

richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;

- s) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
- t) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- u) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;
- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra indicati;
- w) di accettare che l'Istituto proceda ad idonei controlli per accettare la veridicità di quanto esposto e dichiarato nella domanda.

4. A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i voti, sia parziali che annuali, conseguiti e certificabili in ciascuna delle materie indicate all'art. 6.
5. Le richieste di integrazioni alla domanda saranno effettuate dall'Istituto a mezzo PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda stessa. Il candidato dovrà far pervenire le integrazioni esclusivamente a mezzo PEC e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalla procedura.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Si riserva altresì di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei

candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Art. 5

Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore regionale, sarà composta da:

- Direttore regionale o suo delegato;
- Coordinatore regionale Legale o suo delegato;
- Dirigente Area Gestione risorse/Dirigente Area Funzioni istituzionali o suo delegato.

Art. 6

Formazione graduatoria

1. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formerà le graduatorie relative ai posti disponibili presso gli Uffici Legali della Regione indicati nell'art. 1 del presente bando, attribuendo a ciascun candidato un punteggio così calcolato:

VOTO DI LAUREA espresso in centodecimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione).

Alla lode verrà assegnato il valore di due punti.

Nel caso di laurea specialistica, il voto di laurea è dato dalla media del voto di laurea triennale e del voto di laurea specialistica.

a cui si somma

la **MEDIA DEI VOTI** riportati **NELLE MATERIE** di seguito indicate, espressi in trentesimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione):

- I. Diritto civile;
- II. Procedura Civile;
- III. Diritto Amministrativo;
- IV. Diritto Penale;
- V. Procedura Penale;
- VI. Diritto del Lavoro.

La lode viene valutata con la maggiorazione di un punto del voto conseguito nella materia.

Per le materie per cui si sono dovute sostenere due prove distinte, il voto della materia è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna prova.

Nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, il voto della materia è dato dalla la media dei voti riportati in ciascuna prova.

2. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età e, in caso di età anagrafica coincidente, sarà preferito il candidato più meritevole in considerazione del *curriculum vitae* allegato alla domanda.
3. Le graduatorie formate per ciascun Ufficio Legale e approvate con provvedimento del Direttore Regionale, saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.
4. L'I.N.P.S., per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'ammissione alla pratica relativamente ad una parte o anche alla totalità dei posti disponibili indicati nel bando. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la

pratica presso l’Avvocatura dell’I.N.P.S. né costituisce per l’I.N.P.S. un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura.

Art. 7

Rimborso mensile

1. I candidati ammessi, una volta ricevuta la dichiarazione di accettazione dell’Avvocato INPS affidatario, dovranno provvedere ad iscriversi al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, a modificare il nominativo del *dominus* presso il medesimo ed a dare tempestivamente prova all’amministrazione dell’avvenuto adempimento.
2. Compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, ai praticanti verrà erogato un rimborso mensile di € 450,00 per l’attività svolta, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense nel mese di interesse rilasciata dall’Avvocato dell’Istituto a cui è stato affiancato il praticante. In mancanza della predetta attestazione, il rimborso mensile non potrà essere erogato.
3. L’I.N.P.S. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell’avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed

integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Informazioni

Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste alla Direzione regionale Puglia, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 utilizzando i recapiti sotto indicati:

telefono 080 5410548,

fax 080 9174334.

Firmato digitalmente

Dott.ssa Maria Sciarrino